

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 71

(Norme transitorie della gestione contabile della spesa)

1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni già rese, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), ovvero assunte in applicazione dell'articolo 8, comma 75 bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), entro il 31 dicembre 2015.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 13/2019